

3.7.2 Descrizione dell'intervento

L'Amministrazione regionale eroga aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'Associazione, dell'Unione o Consorzio di tutela per i 5 anni successivi al riconoscimento, ma non oltre i 7 anni successivi allo stesso.

Il periodo di avviamento decorre dalla data dell'atto costitutivo e dello statuto.

E' prevista la concessione di un aiuto anche nel caso di significativo ampliamento dell'attività dell'associazione o dell'unione e dei consorzi di tutela oltre i 7 anni successivi al riconoscimento con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

- 1) estensione dell'attività a nuovi prodotti o nuovi settori, es. iniziative volte al miglioramento qualitativo;
- 2) adesione di nuovi membri che determini un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30%.

Nel caso di Associazioni già riconosciute che adottino le delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001 e si adeguino ai parametri stabiliti dallo stesso, gli aiuti di avviamento sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive come meglio specificato nel punto 3.7.6.

3.7.3 Beneficiari.

Possono beneficiare dei suddetti aiuti i seguenti soggetti:

- Associazioni dei produttori e loro unioni già riconosciute ai sensi della legge regionale n. 15/83 a condizione che si adeguino alle disposizioni del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- Associazioni dei produttori e loro unioni di nuova costituzione ai sensi del D.Lgs. n° 228/2001;
- Consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP/AS/DOC/DOCG/IGT già riconosciute o per le quali sia stata formalmente attivata la procedura di riconoscimento.

3.7.4. Criteri di selezione

Per le Associazioni dei produttori si prevedono i seguenti criteri:

Al fine di orientare l'offerta verso il processo di concentrazione e di adeguarla alla domanda di mercato si prevede il seguente criterio di selezione:

- verrà data precedenza alle Associazioni a carattere regionale rispetto a quelle provinciali;
- con riferimento al medesimo ambito produttivo e all'interno dello stesso territorio provinciale verrà data priorità alle associazioni che rappresentano il maggior volume di produzione commercializzabile e il maggior numero di produttori aderenti;
- si ritiene inoltre di dare priorità a quelle Associazioni che perseguono fra gli obiettivi previsti a livello statutario una politica della qualità attraverso il riconoscimento di marchi di qualità, di origine, rispondenti alla disciplina nazionale o comunitaria o tramite l'implementazione di sistemi di qualità di processo o di prodotto.

Per i Consorzi di tutela si considererà il seguente ordine di precedenza:

- istanze di riconoscimento del marchio per le quali è in corso l'istruttoria della Comunità Europea;
- istanze di riconoscimento del marchio per le quali è in corso l'istruttoria ministeriale;
- istanze di riconoscimento del marchio per le quali è in corso l'istruttoria regionale.

Eventuali ulteriori criteri di selezione verranno approvati con deliberazione della G.R.

3.7.5. Modalità di presentazione della domanda.

Le istanze concernenti la richiesta di aiuti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ed essere presentate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - via Pessagno n. 4 - Cagliari - entro il 15 settembre di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

Per le Associazioni dei produttori e loro Unioni:

- atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 228/01, per le Associazioni di nuova costituzione e per quelle già riconosciute;
- il programma previsionale di spesa a fronte del quale viene richiesto il contributo relativo alla durata dell'aiuto;
- situazione finanziaria (copia dell'ultimo bilancio approvato);
- elenco dei soci;
- delibera di trasformazione per le Associazioni già riconosciute;
- documentazione certificativa, idonea a dimostrare il possesso di un adeguato livello di rappresentatività in termini di produzione e di numero di produttori rispetto al totale regionale;
- eventuale programma comprovante l'ampliamento significativo dell'attività dell'Associazione.

Per i Consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine:

- atto costitutivo e statuto coerenti con le disposizioni del Decreto 12 aprile 2000 “Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle produzioni DOP/IGP;
- il programma previsionale di spesa a fronte del quale viene richiesto il contributo, relativo alla durata dell'aiuto;
- situazione finanziaria;
- elenco dei soggetti consorziati;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso di un adeguato livello di rappresentatività in termini di produzione e di numero di produttori rispetto al totale regionale;
- eventuale programma comprovante l'ampliamento significativo dell'attività del Consorzio di Tutela.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro comprovante la spedizione entro detto termine.

Il completamento dell'istruttoria delle domande con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione avverrà entro il successivo 15 dicembre.

1.7.6. Anticipazioni.

Su domanda degli interessati, che deve essere presentata agli uffici competenti entro il 31 maggio di ogni anno, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto, previa presentazione di idonea fideiussione (assicurativa o bancaria), che verrà svincolata successivamente alla liquidazione del saldo.

L'emissione del provvedimento di anticipazione avverrà entro i 30 giorni successivi alla domanda di anticipazione.

3.7.7. Liquidazione.

Ai fini del possesso dei requisiti per la liquidazione dell'aiuto e/o del saldo deve essere presentata la domanda a firma del legale rappresentante, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando:

- copia del Bilancio di esercizio ed allegati al 31.12. e verbale organo societario
- relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e verbale organo societario
- documentazione certificativa formale relativa alle singole voci di spesa effettuate
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese effettuate e rendicontate
- sono state effettuate ad esclusivo titolo dell'annualità del programma di spesa approvato.
- quadro finanziario riepilogativo generale, articolato per voce analitica e di comparazione tra la spesa ammessa e quella effettivamente sostenuta, per totali di spesa e/o eventuali variazioni. Gli importi devono essere calcolati in Euro.

L'ammontare annuo ed il totale quinquennale della spesa del programma, costituiscono limite inderogabile di spesa ammessa e soggetta all'aiuto. Ai fini della liquidazione del contributo sono ammissibili, con possibilità di compensazione e senza aumento della spesa totale approvata per annualità, variazioni sino ad un massimo del 20%, in aumento o in diminuzione delle singole voci di spesa, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal programma. Non possono essere compensate le spese relative a categorie di interventi totalmente non realizzati.

- L'emissione del provvedimento di liquidazione avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda.
- La domanda di liquidazione dell'aiuto e la documentazione a corredo sono sottoposti a controlli amministrativi. Il contributo finanziario sarà erogato in funzione del diritto all'aiuto effettivamente accertato secondo le disposizioni vigenti.

3.7.8 Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

Tipologia dell'aiuto	Intensità	Spese ammissibili
1) Avviamento per le Associazioni di nuova costituzione e Consorzi di tutela	1) 100% per il primo anno con riduzione progressiva del 20% per ciascun esercizio, con il rispetto dei seguenti massimali: - 70.000 euro per il primo anno - 70.000 euro per il secondo anno - 50.000 euro per il III° anno - 50.000 euro per il IV° anno - 40.000 euro per il V° anno	1) - affitto locali (nel caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato); - acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici; - costi del personale; - costi di esercizio (spese di cancelleria, spese di corrispondenza, di telecomunicazioni - posta/posta elettronica/ canone di abbonamento a internet); - spese giuridiche e amministrative relative alla costituzione.
2) Significativo ampliamento dell'attività delle Associazioni e dei Consorzi di tutela	Si applicano le stesse condizioni di cui al punto 1)	Spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'Associazione o dall'Unione dei produttori o dai Consorzi di tutela relativamente alle sole voci di spesa di cui al punto 1.
3) trasformazione delle Associazioni già riconosciute che non hanno	Si applicano le stesse condizioni di cui al punto 1)	1) - affitto locali - acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici - costi del personale - costi di esercizio (spese di cancelleria,

precedentemente percepito aiuti		spese di corrispondenza, di telecomunicazioni - posta/ posta elettronica/ canone di abbonamento a internet); - spese giuridiche e amministrative relative alla costituzione.
4) trasformazione delle Associazioni già riconosciute che hanno già percepito aiuti di avviamento	Si applicano le stesse condizioni di cui al punto 1)	Spese di costituzione e di funzionamento aggiuntive relativamente alle sole voci di spesa di cui al punto 1 e annualità rimanenti purchè non oltre i 7 anni dalla costituzione.

Nello specifico l'applicazione degli aiuti avviene nelle seguenti modalità:

Nel caso di progetti ammessi a finanziamento entro 1 anno dalla costituzione o dall'ampliamento significativo delle attività è concedibile un contributo sulla spesa ammissibile per la durata massima di 5 anni pari al 100% per il 1° anno, all'80% per il 2° anno, al 60% per il 3° anno, al 40% per il 4° anno e al 20% per il 5° anno.

Nel caso di progetti ammessi a finanziamento entro 2 anni dalla costituzione o dall'ampliamento significativo delle attività è concedibile un contributo per la durata massima di 4 anni pari all'80% per il 1° anno, al 60% per il 2° anno, al 40% per il 3° anno, al 20% per il 4° anno.

Nel caso di progetti ammessi a finanziamento entro 3 anni dalla costituzione o dall'ampliamento significativo delle attività è concedibile un contributo per la durata massima di 3 anni pari al 60% per il 1° anno, al 40% per il 2° anno, al 20% per il 3° anno.

Nel caso di progetti ammessi a finanziamento entro 4 anni dalla costituzione o dall'ampliamento significativo delle attività è concedibile un contributo per la durata massima di 2 anni pari al 40% per il 1° anno, al 20% per il 2° anno.

Nel caso di progetti ammessi a finanziamento entro 5 anni dalla costituzione o dall'ampliamento significativo delle attività è concedibile un contributo per la durata massima di 1 anno pari al 20% .

Non è comunque ammesso alcun contributo per spese effettuate oltre il settimo anno dalla costituzione.

3.8 Aiuti alle associazioni degli allevatori

3.8.1 Contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali:

Le associazioni provinciali degli allevatori (A.P.A.) possono presentare al Servizio produzioni animali dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro il 31 ottobre di ogni anno domanda di concessione di contributo al fine di attuare un programma di tenuta dei libri genealogici e per la effettuazione dei controlli funzionali del bestiame.

La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede legale, le generalità del rappresentante legale nonché gli estremi del conto corrente bancario ove effettuare l'accreditamento delle somme concesse.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico-descrittiva che illustri l'attività oggetto di finanziamento, gli obiettivi da perseguire, le risorse tecniche e umane impiegate con indicazione dei tempi di perseguimento degli obiettivi individuati;
- copia dello statuto vigente dell'associazione;
- copia del codice fiscale e/o partita IVA.

E' fatto obbligo di aprire un conto corrente bancario dedicato al programma per la movimentazione delle risorse finanziarie (pubbliche e private) necessarie per l'attuazione del programma. I pagamenti addebitati al conto dovranno avvenire e mezzo di bonifico bancario ovvero a mezzo di disposizione data all'azienda di credito per l'emissione di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore.

L'entità delle somme da ammettere a contributo ed i relativi contributi da concedere a ciascuna Associazione sarà determinata attraverso l'applicazione del metodo forfetario, definito con circolare n. 3 del 13 gennaio 1994 e successive modificazioni, e l'utilizzo, quale strumento di calcolo, dell'apposito software fornito dal MIPAF.

Poiché il modello di calcolo è elaborato sulla base di parametri standard univoci definiti a livello nazionale, esso potrà essere oggetto di adattamenti elaborati su base regionale da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Viene riconosciuta una aliquota massima del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile per spese generali amministrativo contabili da liquidarsi forfetariamente.

Ai fini della rendicontazione le A.P.A. dovranno presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale il rendiconto si riferisce :

- una relazione tecnico descrittiva sull'attività svolta contenente un esplicito raffronto tra gli obiettivi individuati nella relazione presentata a preventivo e quelli effettivamente raggiunti;

- un riepilogo delle spese sostenute raggruppate per categorie omogenee di spesa;
- la documentazione (buste paga, fatture etc.) relativa alla attività ammessa a contributo, raccolta per categorie omogenee di spesa.
- documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario ove è stato accreditato il contributo

Ai fini della determinazione delle somme da ammettere a contributo alle diverse intensità di aiuto previste, si utilizzerà il metodo forfait elaborato dal MIPAF a consuntivo, eventualmente adattato su base regionale qualora lo stesso sia stato oggetto di adattamenti in fase di concessione di contributo.

Il contributo concesso a ciascuna A.P.A. sarà erogato nel modo seguente:

- 2/3 del contributo spettante all'atto della emissione della determinazione di approvazione del programma ;
- saldo del contributo spettante successivamente alla presentazione ed approvazione del rendiconto.

Eventuali varianti al programma di spesa approvato che comportano variazioni alle voci di spesa approvate superiori al 10% dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno al quale si riferisce il programma e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- relazione illustrativa che motivi e documenti adeguatamente la proposta di variante;
- preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;

Le varianti proposte potranno essere approvate direttamente dall'ufficio solamente qualora le medesime non comportino variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato. Qualora invece vi siano variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato, le varianti dovranno essere sottoposte nuovamente alla approvazione dell'Organo che ne ha deliberato l'attuazione.

3.8.2 Contributi alla Associazione regionale degli allevatori della Sardegna (A.R.A.) per l'attività di coordinamento delle A.P.A.

L' Associazione regionale allevatori della Sardegna può presentare al Servizio produzioni animali dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro il 31 ottobre di ogni anno domanda di concessione di contributo.

La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede legale, le generalità del rappresentante legale nonché gli estremi del conto corrente bancario ove effettuare l'accreditamento delle somme concesse.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico-descrittiva dettagliata ed esauriente sulla attività che si intende svolgere con individuazione degli obiettivi da perseguire, delle risorse tecniche e umane impiegate e con indicazione dei tempi di perseguimento degli obiettivi individuati;
- prospetto economico-finanziario contenente lo stato di attuazione della spesa in corso, lo stato della spesa prevista a conclusione del programma nonché il preventivo di spesa per l'attività per la quale si richiede il contributo;
- preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;
- copia dello statuto vigente dell'Associazione;
- copia del codice fiscale e/o partita IVA.

E' fatto obbligo di aprire un conto corrente bancario dedicato al programma per la movimentazione delle risorse finanziarie (pubbliche e private) necessarie per l'attuazione del programma. I pagamenti addebitati al conto dovranno avvenire e mezzo di bonifico bancario ovvero a mezzo di disposizione data all'azienda di credito per l'emissione di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore.

Viene riconosciuta una aliquota massima del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile per spese generali amministrativo contabili da liquidarsi forfetariamente.

Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere presentato entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale il rendiconto si riferisce dovrà contenere la seguente documentazione:

- una relazione-tecnico descrittiva sull'attività svolta contenente un esplicito raffronto tra gli obiettivi individuati nella relazione presentata a preventivo e quelli effettivamente raggiunti;
- un riepilogo delle spese sostenute raggruppate per categorie omogenee di spesa;
- la documentazione (buste paga, fatture etc.) relativa alla attività ammessa a contributo, raccolta per categorie omogenee di spesa.
- documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario ove è stato accreditato il contributo

Il contributo concesso all'A.R.A. sarà erogato nel modo seguente:

- 2/3 del contributo spettante all'atto della emissione della determinazione di approvazione del programma ;
- saldo del contributo spettante successivamente alla presentazione ed approvazione del rendiconto.

Eventuali varianti al programma di spesa approvato che comportano variazioni alle voci di spesa approvate superiori al 10% dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno al quale si riferisce il programma e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- relazione illustrativa che motivi e documenti adeguatamente la proposta di variante;
- preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;

Le varianti proposte potranno essere approvate direttamente dall'ufficio solamente qualora le medesime non comportino variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato. Qualora invece vi siano variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato, le varianti dovranno essere sottoposte nuovamente alla approvazione dell'Organo che ne ha deliberato l'attuazione.

3.8.3 Contributi alle A.P.A. e all'A.R.A. per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali.

L' A.R.A. e le A.P.A. possono presentare al Servizio produzioni animali dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro il 31 ottobre di ogni anno domanda di concessione di contributo.

La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede legale, le generalità del rappresentante legale nonché gli estremi del conto corrente bancario ove effettuare l'accreditamento delle somme concesse.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico-descrittiva dettagliata ed esauriente sulla attività che si intende svolgere con individuazione degli obiettivi da perseguire, delle risorse tecniche e umane impiegate e con indicazione dei tempi di perseguimento degli obiettivi individuati;
- prospetto economico-finanziario contenente il preventivo di spesa per l'attività per la quale si richiede il contributo;
- preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;
- copia dello statuto vigente dell'Associazione;
- copia del codice fiscale e/o partita IVA.

E' fatto obbligo di aprire un conto corrente bancario dedicato al programma per la movimentazione delle risorse finanziarie (pubbliche e private) necessarie per

l'attuazione del programma. I pagamenti addebitati al conto dovranno avvenire e mezzo di bonifico bancario ovvero a mezzo di disposizione data all'azienda di credito per l'emissione di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore.

Viene riconosciuta una aliquota massima del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile per spese generali amministrativo-contabili da liquidarsi forfetariamente.

Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere presentato entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale il rendiconto si riferisce dovrà contenere la seguente documentazione:

- una relazione-tecnico descrittiva sull'attività svolta contenente un esplicito raffronto tra gli obiettivi individuati nella relazione presentata a preventivo e quelli effettivamente raggiunti;
- un riepilogo delle spese sostenute raggruppate per categorie omogenee di spesa;
- la documentazione (es.: buste paga, fatture etc.) relativa alla attività ammessa a contributo, raccolta per categorie omogenee di spesa.
- documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario ove è stato accreditato il contributo

Il contributo concesso sarà erogato nel modo seguente:

- 2/3 del contributo spettante all'atto della emissione della determinazione di approvazione del programma ;
- saldo del contributo spettante successivamente alla presentazione ed approvazione del rendiconto.

Eventuali varianti al programma di spesa approvato che comportano variazioni alle voci di spesa approvate superiori al 10% dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno al quale si riferisce il programma e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- relazione illustrativa che motivi e documenti adeguatamente la proposta di variante;
- preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;

Le varianti proposte potranno essere approvate direttamente dall'ufficio solamente qualora le medesime non comportino variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato. Qualora invece vi siano variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato, le varianti dovranno essere sottoposte nuovamente alla approvazione dell'Organo che ne ha deliberato l'attuazione.

3.8.4 Contributi alla Associazione regionale degli allevatori della Sardegna per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia.

L' A.R.A. può presentare al Servizio produzioni animali dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro il 30 aprile di ogni anno domanda di concessione di contributo

La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede legale, le generalità del rappresentante legale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico-descrittiva dettagliata ed esauriente che descriva le diverse linee di attività che si intende svolgere con individuazione degli obiettivi da perseguire, delle risorse tecniche e umane impiegate e con indicazione dei tempi di perseguimento degli obiettivi individuati;
 - preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;
 - copia dello Statuto vigente dell'Associazione;
 - copia del codice fiscale e/o partita IVA.

Il contributo concesso sarà messo a disposizione su un conto corrente intestato alla Regione sul quale potrà operare il legale rappresentante dell'A.R.A. mediante ordinativi di pagamento e/o l'emissione di assegni intestati a terzi creditori firmati congiuntamente dal funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all'uopo incaricato.

Viene riconosciuta una aliquota massima del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile per spese generali amministrativo-contabili da liquidarsi forfetariamente e che potranno essere prelevate dal conto corrente in ragione di un dodicesimo del loro ammontare per ogni mese di attuazione del programma.

Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere presentato entro il 4 mesi dalla data di conclusione del programma e dovrà contenere la seguente documentazione:

- una relazione-tecnico descrittiva sull'attività svolta contenente un esplicito raffronto tra gli obiettivi individuati nella relazione presentata a preventivo e quelli effettivamente raggiunti;
- un riepilogo delle spese sostenute raggruppate per categorie omogenee di spesa;
- la documentazione (es.: buste paga, fatture etc.) relativa alla attività ammessa a contributo, raccolta per categorie omogenee di spesa.
- documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario ove è stato accreditato il contributo

Eventuali varianti al programma di spesa approvato che comportano variazioni alle voci di spesa approvate superiori al 10% dovranno essere presentate entro due mesi dalla data di conclusione del programma e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- relazione illustrativa che motivi e documenti adeguatamente la proposta di variante;
- preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni e/o servizi in numero minimo di tre rilasciati da ditte specializzate riportanti i dati significativi della fornitura oltre che una ragionata valutazione circa i beni e/o servizi prescelti.;

Le varianti proposte potranno essere approvate direttamente dall'ufficio solamente qualora le medesime non comportino variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato. Qualora invece vi siano variazioni di finalità e di obiettivi rispetto al programma approvato, le varianti dovranno essere sottoposte nuovamente alla approvazione dell'Organo che ne ha deliberato l'attuazione.